



27 SET. 1968

Modena,

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

Servizio 4/b/1

Risposta al f.o N. _____

Prot. N. 32246 Allegati _____

del _____

OGGETTO: Accordo integrativo prov. al C.C.N.L. 19/7/1967 per i dipendenti
di aziende commerciali.

ASSOCIAZIONE COMMERCianti
CAMERA CONF. DEL LAVORO - Commercio
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
MODENA

Con la presente, si
trasmette una copia dell'Accordo integrativo
di cui all'oggetto, stipulato presso questo
Ufficio in data 27/6/1968.

IL DIRETTORE
(Dott. Edvino Miglia)

MF/gl

Archivio Storico Cisl Emilia - Contrattazione
portaledellacisl.it

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 19/7/1967 PER I DIPENDENTI

DA AZIENDE COMMERCIALI

Il giorno 27 Giugno 1968, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dott. EDVINO MIGLIA, assistito del Dott. LEONIDA FALCHERA,

f r a

l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentata dal Presidente Dr. CARLO BALDONI e dal Dr. CARLO SEVERI, assistiti dal Comm. DANTE REBUTTINI e dal Dott. Proc. GIANFRANCO TURCI

e

la Camera Conf. del Lavoro, rappresentata dai Signori: MARIA GUERRA e ROMANO LEONARDI;

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. MARINO PIZZIRANI;

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Coll. Naz. di Lavoro 19/7/1967, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali di Modena e Provincia.

ART. 1 - Con decorrenza 1/5/1968 e 1/5/1969 il trattamento economico, al lordo delle ritenute di legge, spettante al personale dipendente da aziende commerciali cui è applicabile il presente Contratto integrativo provinciale, è quello indicato nella tabella di seguito riportata: -

RAGGRUPPAMENTO

PAGA MENSILE CONELOBATA
dal 1/5/1968 dal 1/5/1969

A.1		129.000	130.300
A.2		121.500	122.800
B.1	superiori 21 anni	93.600	95.000
	inferiori 21 anni	90.100	91.500
B.2	superiori 21 anni	91.500	92.500
	inferiori 21 anni	88.000	88.900
B.3	superiori 21 anni	90.100	91.500
	inferiori 21 anni	86.500	87.400
C.1	superiori 21 anni	70.800	71.800
	dei 20 ai 21 anni	69.800	70.700
	dei 19 ai 20 anni	64.000	64.700
	dei 18 ai 19 anni	63.700	64.500
	dei 17 ai 18 anni	56.600	57.300
C.2	superiori 21 anni	67.800	68.700
	dei 20 ai 21 anni	67.100	68.200
	dei 19 ai 20 anni	61.300	62.300
	dei 18 ai 19 anni	61.100	62.100
	dei 17 ai 18 anni	54.300	55.200

./.

C.3 superiori 21 anni	62.400	63.200
dei 20 ai 21 anni	61.700	62.700
dei 19 ed 20 anni	56.500	57.400
dei 18 ai 19 anni	56.200	57.100
dei 17 ai 18 anni	50.100	50.900
C.4 superiori 21 anni	61.500	62.200
dei 20 ai 21 anni	60.500	61.200
dei 19 ai 20 anni	55.700	56.300
dei 18 ed 19 anni	55.400	56.000
dei 17 ai 18 anni	49.200	49.700
D.1 superiori 20 anni	68.800	69.700
dei 18 ai 20 anni	66.000	66.800
dei 16 ai 18 anni	55.700	56.400
D.2 superiori 20 anni	62.200	63.200
dei 18 ai 20 anni	60.000	60.600
dei 16 ai 18 anni	50.400	51.200
D.3 superiori 20 anni	60.600	61.700
dei 18 ai 20 anni	54.900	55.900
dei 16 ai 18 anni	48.500	49.400
D.3 fattorini, ecc.		
dei 18 ai 20 anni	54.600	55.500
dei 16 ai 18 anni	45.500	46.300
inferiori ai 16 anni	42.500	43.200
D.4 superiori 20 anni	58.100	59.100
dei 18 ai 20 anni	52.600	53.500
dei 16 ai 18 anni	43.600	44.400
inferiori ai 16 anni	40.700	41.400
E.1 superiori 20 anni	67.100	68.200
dei 18 ai 20 anni	64.500	65.500
dei 16 ai 18 anni	54.400	55.300
inferiori ai 16 anni		
E.2 superiori 20 anni	61.300	62.200
dei 18 ai 20 anni	58.800	59.600
dei 16 ai 18 anni	49.600	50.200
inferiori ai 16 anni	49.200	49.800
E.3 superiori 20 anni	60.100	61.200
dei 18 ai 20 anni	54.500	55.400
dei 16 ai 18 anni	48.200	49.000
inferiori ai 16 anni	48.200	49.000

Apprendisti

Superiori ai 20 anni	51.100	52.200 (100)
dei 19 ai 20 anni	49.200	50.000
dei 18 ai 19 anni	48.000	49.000
dei 17 ai 18 anni	37.100	37.900 (900)
dei 16 ai 17 anni	34.900	35.400
inferiori ai 16 anni	24.700	25.300

./.

= 3 =

Calcolo determinazione paga

- A - GIORNALIERA..... Retribuzione mensile diviso 26
B - SETTIMANALE..... Retribuzione giornaliera moltiplicato 6
C - QUINDICINALE..... Retribuzione mensile diviso 2
D - ORARIA..... Retribuzione giornaliera diviso 6.

Le retribuzioni di cui al presente articolo sono raggugliate alla prestazione per l'intero orario di lavoro previsto dalle leggi o dai contratti nazionali e provinciali.

I conduttori di caldaie a vapore sono classificati nella categ. E.1 - operai specializzati.

VI R ART. 2 - Le retribuzione di cui alle soprariportate tabelle valgono per i Comuni di Modena, Carpi, Vignola e Sassuolo, nonché per i dipendenti delle aziende vinicole di tutti i Comuni della Provincia.

AD eccezione delle particolarità di cui sopra, le retribuzioni si intendono ridotte della percentuale del 2%.

VI R ART. 3 - Ai minimi salariali indicati nelle tabelle di cui all'art. 1 del presente Accordo, si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla legge e disposizioni in vigore, nonché 22 punti di indennità di contingenze in vigore al 1° Gennaio 1966, rimasti esclusi dal conglobamento.

L'indennità di contingenze sarà aggiornata in aumento o in diminuzione in relazione alle eventuali variazioni che si verificassero in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggetti alle trattenute di Legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dello intero orario normale di 8 ore giornaliera o 48 settimanali, per il personale in genere, di 9 o 10 ore giornaliera e 54 o 60 settimanali, per il personale a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia, giusto quanto stabilito dal successivo art. 4.

ART. 4 - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.

Con riferimento all'art. 35 del C.C.N.L. 19/7/1967, il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia fra quello di cui alla tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e successive modifiche ed aggiunte è il seguente: - custodi, guardiani notturni e diurni, personale addetto alle estinzioni degli incendi, fattorini nelle aziende fino a 5 dipendenti, uscieri, inservienti, pesatori, autisti e personale addetto al trasporto di merci o persone, purché non compiano anche operazioni di carico e scarico, stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto, sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro, commessi di negozio nei centri abitati fino a 30.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, addetti alle pompe stradali per la distribuzione dei carburanti (pompianti).

La durata del lavoro normale per il personale sopra elencato viene stabilita in: -

./.

- 10 ore giornaliere per i custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, uscieri, inservienti e addetti alla estinzione degli incendi.
- 8 ore e $\frac{1}{2}$ per gli autisti e personale addetto al trasporto di merci e persone che non compiono operazioni di carico e scarico e addetti ai distributori di carburanti.
- 9 ore giornaliere per tutto il rimanente personale.

ART. 5 - Interruzione dell'orario giornaliero

In relazione all'art. 32 del C.C.N.L., si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che ~~per~~ il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore.

Ciò salvo altre disposizioni delle Autorità competenti che stabiliscono l'orario di apertura e chiusura dei negozi e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

ART. 6 - Coabitazione, vitto e alloggio

Le aziende hanno facoltà di trattenere ai dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) un importo pari a $\frac{1}{5}$ (un quinto) della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo e di alloggiare la trattenuta da effettuare sulla retribuzione globale come sopra indicato, non potrà essere superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore ad $\frac{1}{10}$ (un decimo) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

ART. 7 - Missioni e trasferimenti

Per quanto attiene alle diarie relative a missioni e trasferimenti, si fa riferimento al titolo II XII del C.C.N.L. 19/7/1967.

ART. 8 - Controversie

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni Sindacali contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di edire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse verranno demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 9 - Cottimo

Ad integrazione dell'art. 84 del C.C.N.L. si stabilisce che, nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo, dovrà essergli garantita una paga media mensile, settimanale o giornaliera superiore ai minimi contrattuali fissati per la stessa tariffa.

La misura di tale maggiorazione è concordata nel 15 (quindici) per cento.

ART. 10 - CALI, PERDITE, ecc.

I cali, le perdite di cotture, le tare, ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinati con convenzioni scritte fra i datori di lavoro ed i gestori interessati, in relazione alla ubicazione

dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali.

In caso di divergenza fra le parti la determinazione sarà demandata ad una Commissione arbitrale di tre membri dei quali: -

- uno rappresentante dei datori di lavoro;
- uno rappresentante dei lavoratori;
- un terzo - presidente - scelto fra gli esperti di comune accordo e, in difetto, designato dal Presidente della Camera di Commercio.

A titolo puramente indicativo, si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di massimo consumo: -

Acciughi salate in latte.....	20%
Agnello.....	2%
Conserva in latte di Kg. 5.....	10%
Conserva in latte di Kg. 10.....	8%
Farine bianche e gialle in sacchi interi (p.l.).....	11%
Formaggio fresco e stagionato.....	1%
Lardo, pancetta stesa e strutto.....	1%
Lonze e carne fresca.....	21%
Prosciutto cotto.....	5%
Prosciutto stagionato.....	25%
Riso in sacchi interi (p.l.).....	1%
Salumi in genere e pancetta arrotolata.....	2%
Ricotta.....	1%
Sgombri all'olio.....	15%
Tonno, tonnetto, ventresca all'olio.....	15%
Zucchero in sacchi interi (p.l.).....	1%

ART. 11 - Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme ed alle disposizioni del Contratto nazionale per i dipendenti di aziende commerciali, stipulato il 19/7/1967, nonché alle disposizioni di legge.

ART. 12 - Il presente accordo entra in vigore il 1°/5/1968 e scadrà il 30/6/1970, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Qualora venga regolarmente disdettato nei termini suddetti, le parti si impegnano ad iniziare le trattative per il rinnovo nei tre mesi precedenti la scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE AERCOMMERCIANTI

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. L'UNIONE SINDACALE PROV. LE

p. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.



DICHIARAZIONE A VERBALE

ART. 2 CONTRATTO INTEGRATIVO PROV. AL C.C.N.L. 19/7/1967 PER I
DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Di fronte alla richiesta dei Sindacati dei lavoratori
del superamento dello scarto salariale del 2% operante in
parte della Provincia, le parti concordano di formare una
Commissione composta da tre Rappresentanti per ognuna delle
due parti, che affronterà l'esame del problema in oggetto, nel
mese di Ottobre 1969.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti
[Signature]

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
[Signature]

P. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE
[Signature]

P. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
[Signature]

Archivio Storico Cisl Emilia Contrattazione.it

